

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI TRIBUTARI			
	OGGETTO	IMPORTO DA PAGARE	MODALITÀ
Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2019*, 2020 e 2021 (cd. "Avvisi bonari")	"Avvisi bonari" per i quali al 1° gennaio 2023 non è scaduto il termine di pagamento o recapitati dopo tale data (art.1, co.153,154)	<ul style="list-style-type: none"> Imposte, contributi previdenziali, interessi, somme aggiuntive in misura integrale Sanzioni pari al 3% 	Pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o in un massimo di 20 rate
	"Avvisi bonari" per i quali, al 1° gennaio 2023, è in corso la rateizzazione (art.1, co. 153-155,156)	<ul style="list-style-type: none"> Debito residuo per imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, in misura integrale. Sanzioni pari al 3% 	Pagamento rateale secondo le scadenze originarie
Violazioni meramente formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022** e non contestate Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.166-168)		200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni	Pagamento in 2 rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024
Violazioni riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, connesse alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti non ancora oggetto di alcun atto di recupero o accertamento (nemmeno di "avviso bonario") - cd "Ravvedimento speciale" Per le modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)		<ul style="list-style-type: none"> Imposta e interessi in misura integrale 1/18 della sanzione minima prevista per la violazione 	Pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2023 o in 8 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 settembre 2023 e le successive entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024. Dalla 2ª rata sono dovuti gli interessi al 2% annuo
Definizione agevolata di: (1) accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati entro il 31 marzo 2023 (art.1, co.179,182); (2) acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023 (art.1, co.180-182) Per le ulteriori modalità attuative occorre Provvedimento AdE (art.1, co.174)		1/18 della sanzione minima prevista per la violazione	Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (con interessi al tasso legale)
Regolarizzazione degli omessi/insufficienti pagamenti delle rate dovute a seguito di definizioni agevolate (acquiescenza/accertamento con adesione/conciliazione giudiziale), scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state notificate la cartella di pagamento/atto di intimazione (art.1, co.219,220)		Versamento integrale della sola imposta	Pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo 2023, e le successive entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno (si applicano gli interessi legali). Esclusa la compensazione con altre imposte e contributi.
Annullamento automatico al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (cd. "stralcio delle mini-cartelle" - art.1, co.222, 227). L'annullamento riguarda: - capitale, interessi e sanzioni, per i carichi affidati dalle Amministrazioni statali; - solo interessi e sanzioni, non il capitale né le spese procedurali, per i carichi affidati dagli Enti diversi dalle Amministrazioni statali (ad es. i Comuni); - capitale ed interessi, non le sanzioni né le spese procedurali, per i carichi relativi alle sanzioni amministrative.		-	-
Definizione agevolata, dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, co.231-233,241)		<ul style="list-style-type: none"> Imposte dovute in misura integrale Spese per procedure esecutive/notifica della cartella (no sanzioni e interessi) 	Istanza entro 30 aprile 2023 con risposta dell'Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023. Pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo di 18 rate, di cui la 1ª e la 2ª di importo pari al 10% delle somme dovute, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le rate successive di uguale importo il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024.

*Per le dichiarazioni relative al 2019, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento.

** Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di PVC, i termini per la notifica delle sanzioni sono prorogati di 2 anni (7° anno successivo alla violazione).